

SCUOLA BANDISTICA REGIONALE DEL BELLINZONESE

STATUTO

1. Ragione sociale - Sede

Considerata l'esperienza di regionalizzazione dell'insegnamento musicale intrapresa nel 1993 in collaborazione con le filarmoniche di Bellinzona, Gorduno e Giubiasco, la SCUOLA BANDISTICA REGIONALE DEL BELLINZONESE (in seguito SBR), si costituisce con la stessa ragione sociale quale associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La sede è a Bellinzona.

2. Scopo

Scopo dell'associazione è promuovere e organizzare l'insegnamento degli strumenti a fiato e a percussione ai giovani delle filarmoniche del Bellinzonese, valorizzando la componente sociale ed educativa. Promuove inoltre incontri di approfondimento, corsi, seminari e dibattiti inerenti l'attività bandistica e musicale. L'associazione non ha scopo di lucro.

3. Principi generali

1. È prevista una stretta collaborazione con le singole bande musicali che vogliono avvalersi della scuola. Detta collaborazione viene regolata tramite convenzione.
2. I mezzi finanziari a disposizione della SBR provengono:
 - a) dalle bande convenzionate per l'insegnamento scolastico
 - b) dalle quote dei soci sostenitori
 - c) da sussidi di enti pubblici e privati.
3. L'anno d'esercizio segue il calendario delle scuole dell'obbligo ed ha inizio il primo di settembre.

4. Appartenenza

1. Per principio possono diventare soci tutti coloro che condividono gli scopi dell'associazione. Si distinguono:
 - a) i soci attivi, cioè il comitato ed i suoi collaboratori
 - b) i soci contribuenti, ossia coloro che sostengono l'attività della SBR con una quota sociale, il cui importo minimo è fissato dal comitato
 - c) i rappresentanti delle bande (uno per società).
2. I soci hanno il dovere di tutelare lo scopo dell'associazione.

5. Organi

Gli organi della SBR sono:

- a) l'assemblea generale dei soci
- b) il comitato
- c) l'organo di controllo.

6. L'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo della SBR.
2. L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno nella prima metà dell'anno sociale. La convocazione viene notificata ai soci almeno due settimane prima dell'as-

semblea con l'indicazione delle trattande. Eventuali proposte di modifica degli statuti devono venir indicate esplicitamente nella convocazione.

3. Assemblee generali straordinarie vengono convocate nei seguenti casi:

- a) se lo decide l'assemblea generale, o il comitato, o l'organo di controllo;
- b) se lo richiede un quinto dei soci, purché essi indichino le questioni che desiderano trattare.

Un'assemblea generale straordinaria deve essere tenuta al più tardi due mesi dopo la decisione o l'arrivo della richiesta.

7. Competenze

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) approvare i rapporti annuali (rapporto del presidente, della commissione di direzione, del cassiere e dell'organo di controllo), approvare il conto annuale e dare scarico al comitato
- b) eleggere il Presidente dell'associazione
- c) eleggere l'organo di controllo
- d) nominare il comitato
- e) fissare le quote dei soci
- f) approvare e modificare gli statuti
- g) deliberare in merito allo scioglimento della SBR ed eleggere i liquidatori.

8. Presidenza

Le discussioni durante l'assemblea generale vengono dirette dal presidente. Nel caso in cui questi fosse impedito, il comitato conferisce la presidenza ad un altro dei suoi soci.

9. Deliberazioni

1. Ogni assemblea generale convocata conformemente agli statuti è atta a deliberare.
2. Ogni membro di età superiore ai 16 anni ha il diritto di voto.
3. Salvo diversa disposizione dello statuto, l'assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza relativa.

L'assemblea generale può decidere che le delibere avvengano a scrutinio segreto.

Per le elezioni è necessaria al primo turno la maggioranza assoluta, al secondo turno la maggioranza relativa.

A parità di voti, sia nelle decisioni sia nelle elezioni, il voto decisivo spetta alla presidenza.

4. Le decisioni riguardanti la modifica degli statuti e lo scioglimento della SBR devono venir adottate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

5. Gli allievi possono intervenire all'assemblea, senza diritto di voto.

10. Comitato

1. Il comitato è composto da 4 a 7 membri. Essi vengono eletti dall'assemblea generale per una durata di due anni. La rielezione è possibile.

2. Il presidente è eletto dall'assemblea generale. Per il resto il comitato distribuisce le cariche autonomamente. Sono previsti almeno due responsabili tecnici che costituiscono la commissione di direzione, oltre alle cariche di segretario, cassiere, archivista o altre. È ammessa l'assunzione cumulativa di più di una carica.

11. Compiti e competenze del comitato

Il comitato promuove, gestisce e coordina l'attività dell'associazione.

Ai responsabili tecnici è affidata la conduzione tecnico-musicale della scuola, la preparazione del calendario scolastico, la scelta dei docenti, la definizione degli obiettivi musicali, l'organizzazione degli esami.

Le questioni che non spettano esplicitamente all'assemblea generale o all'organo di controllo sono di competenza del comitato.

12. Sedute

1. Il comitato si riunisce su invito del presidente, tante volte quante lo richiedono le questioni da trattare. Il comitato è atto a deliberare validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. La convocazione di una seduta può essere richiesta da almeno due membri del comitato.

2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, il voto decisivo spetta al presidente.

3. Il comitato redige un protocollo della seduta.

13. Organo di controllo

L'organo di controllo si occupa della revisione dei conti ed è composto da tre membri competenti in materia. Esso viene eletto dall'assemblea per un periodo di due anni. La rielezione è possibile.

14. Regolamenti

L'organizzazione dettagliata della scuola è definita nel «Regolamento della scuola», stabilito dal comitato.

15. Convenzioni

I rapporti di collaborazione con le bande e con i docenti sono regolamentati tramite convenzione. La convenzione è stabilita dal comitato.

16. Disposizioni

Il comitato si riserva di emanare disposizioni al fine di precisare l'organizzazione e l'attività dell'associazione.

17. Entrata in vigore

Gli statuti sono stati accettati dall'assemblea generale costitutiva del 17 agosto 1999 ed entrano in vigore immediatamente.